



COMUNE DI LASINO

Provincia di Trento



L.P. n. 2/1991 e s.m.i. art. 42 bis

**RETTIFICA DELLE PREVISIONI
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE**

CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI

**TESTO NORMATIVO:
VIGENTE
CON RAFFRONTI
DEFINITIVO**



ART. 64. IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

64.01. Le aree destinate a servizio dell'agricoltura si distinguono in aree destinate all'allevamento del bestiame (impianto zootecnico [Z]); all'immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli [M]; nonché all'insediamento di aziende agricole di imprenditori agricoli iscritti alla I e II Sezione dell'apposito Albo.

64.02. In tali aree non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione delle unità residenziali necessarie per il custode o per il titolare dell'azienda o per l'attività di cui all'art. 64.05 e). Il volume destinato ad uso abitativo non può in ogni caso essere superiore al 20% della parte di volume dell'edificio destinata ad attività produttive.

64.03. Nelle aree per impianti a servizio dell'agricoltura è ammessa la costruzione di serre nei limiti e con le prescrizioni specifiche dell'art. 21.

64.04. All'interno delle aree destinate ad impianti a servizio dell'agricoltura deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P.n°1559 dd.17.2.1992 e n° 12258 dd. 03.09.1993

64.05. Nelle aree per impianti zootecnici [Z] sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

a) stalle per l'allevamento del bestiame, con locali per il ricovero, deposito e manutenzione di materiali o di utensili;

b) stoccaggio e preparazione di mangimi;

c) assistenza e riposo del personale;

d) recinti per il bestiame;

e) attività agrituristiche e di turismo rurale.

eventuali fabbricati o costruzioni con destinazioni d'uso previste ai punti b) c) e d) sono subordinate alla realizzazione o alla presenza di un fabbricato nell'azienda agricola adibito agli usi di cui alla lettera a); per le nuove costruzioni gli indici ed i parametri da rispettare sono i seguenti:

a) rapporto massimo di copertura : 50%;

b) altezza max : ml.9;

la distanza per le stalle da fabbricati ad uso non produttivo, ad esclusione dell'edificio degli addetti, dovrà essere di ml.50;

64.06. Nelle aree per l'immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli [M] sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) magazzini per la vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agricoli;
- b) impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e delle carni che non siano necessariamente annesse alle aziende agricole;
- c) cantine e magazzini frutta;
- d) attività agrituristiche e di turismo rurale.

64.07. In tali aree [M] il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto o tramite piani esecutivi subordinati come specificato in cartografia. Gli indici ed i parametri da rispettare sono i seguenti:

- a) altezza massima = ml.11,00 (esclusi silos ed altri volumi tecnici)
- b) rapporto massimo di copertura = 50%

- TESTO NORMATIVO CON RAFFRONTI -

ART. 64. IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

64.01. Le aree destinate a servizio dell'agricoltura si distinguono in aree destinate all'allevamento del bestiame (impianto zootecnico [Z]); all'immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli [M]; nonché all'insediamento di aziende agricole di imprenditori agricoli iscritti alla I e II Sezione dell'apposito Albo.

64.02. In tali aree non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione delle unità residenziali necessarie per il custode o per il titolare dell'azienda o per l'attività di cui **all'art. agli articoli 64.05 e) e 64.06 d)**. Il volume destinato ad uso abitativo non può in ogni caso essere superiore al 20% della parte di volume dell'edificio destinata ad attività produttive.

64.03. Nelle aree per impianti a servizio dell'agricoltura è ammessa la costruzione di serre nei limiti e con le prescrizioni specifiche dell'art. 21.

64.04. All'interno delle aree destinate ad impianti a servizio dell'agricoltura deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P.n°1559 dd.17.2.1992 e n° 12258 dd. 03.09.1993

64.05. Nelle aree per impianti zootecnici [Z] sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

a) stalle per l'allevamento del bestiame, con locali per il ricovero, deposito e manutenzione di materiali o di utensili;

b) stoccaggio e preparazione di mangimi;

c) assistenza e riposo del personale;

d) recinti per il bestiame;

e) attività agrituristiche e di turismo rurale.

eventuali fabbricati o costruzioni con destinazioni d'uso previste ai punti b) c) e d) sono subordinate alla realizzazione o alla presenza di un fabbricato nell'azienda agricola adibito agli usi di cui alla lettera a); per le nuove costruzioni gli indici ed i parametri da rispettare sono i seguenti:

a) rapporto massimo di copertura : 50%;

b) altezza max : ml.9;

la distanza per le stalle da fabbricati ad uso non produttivo, ad esclusione dell'edificio degli addetti, dovrà essere di ml.50;

64.06. Nelle aree per l'immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli [M] sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) magazzini per la vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agricoli;
- b) impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e delle carni che non siano necessariamente annesse alle aziende agricole;
- c) cantine e magazzini frutta;
- d) attività agrituristiche e di turismo rurale.

64.07. In tali aree [M] il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto o tramite piani esecutivi subordinati come specificato in cartografia. Gli indici ed i parametri da rispettare sono i seguenti:

- a) altezza massima = ml.11,00 (esclusi silos ed altri volumi tecnici)
- b) rapporto massimo di copertura = 50%

(all'art.)

(agli articoli e 64.06 d))

parte eliminata

parte introdotta

- TESTO NORMATIVO DEFINITIVO -

ART. 64. IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

64.01. Le aree destinate a servizio dell'agricoltura si distinguono in aree destinate all'allevamento del bestiame (impianto zootecnico [Z]); all'immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli [M]; nonché all'insediamento di aziende agricole di imprenditori agricoli iscritti alla I e II Sezione dell'apposito Albo.

64.02. In tali aree non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione delle unità residenziali necessarie per il custode o per il titolare dell'azienda o per l'attività di cui agli articoli 64.05 e) e 64.06 d). Il volume destinato ad uso abitativo non può in ogni caso essere superiore al 20% della parte di volume dell'edificio destinata ad attività produttive.

64.03. Nelle aree per impianti a servizio dell'agricoltura è ammessa la costruzione di serre nei limiti e con le prescrizioni specifiche dell'art. 21.

64.04. All'interno delle aree destinate ad impianti a servizio dell'agricoltura deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla D.G.P.n°1559 dd.17.2.1992 e n° 12258 dd. 03.09.1993

64.05. Nelle aree per impianti zootecnici [Z] sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

a) stalle per l'allevamento del bestiame, con locali per il ricovero, deposito e manutenzione di materiali o di utensili;

b) stoccaggio e preparazione di mangimi;

c) assistenza e riposo del personale;

d) recinti per il bestiame;

e) attività agrituristiche e di turismo rurale.

eventuali fabbricati o costruzioni con destinazioni d'uso previste ai punti b) c) e d) sono subordinate alla realizzazione o alla presenza di un fabbricato nell'azienda agricola adibito agli usi di cui alla lettera a); per le nuove costruzioni gli indici ed i parametri da rispettare sono i seguenti:

a) rapporto massimo di copertura : 50%;

b) altezza max : ml.9;

la distanza per le stalle da fabbricati ad uso non produttivo, ad esclusione dell'edificio degli addetti, dovrà essere di ml.50;

64.06. Nelle aree per l'immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli [M] sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) magazzini per la vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agricoli;
- b) impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e delle carni che non siano necessariamente annesse alle aziende agricole;
- c) cantine e magazzini frutta;
- d) attività agrituristiche e di turismo rurale.

64.07. In tali aree [M] il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto o tramite piani esecutivi subordinati come specificato in cartografia. Gli indici ed i parametri da rispettare sono i seguenti:

- a) altezza massima = ml.11,00 (esclusi silos ed altri volumi tecnici)
- b) rapporto massimo di copertura = 50%